CORTE DI CASSAZIONE

SENTENZA 05– 02 – 2014 N° 2586

Accertamento tributario – avviso di accertamento – notifica – all'amministratore di fatto – presupposti – ingerenza nell'amministrazione sociale – sufficienza - desumibilità

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUINTA

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA 2586 14

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Quinta Sezione Civile-Tributaria

Oggetto
IRPEG-ILOR
Amministratore di fatto

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott.AURELIO CAPPABIANCA	Presidente	R.G.N. 11746/10
Dott.CAMILLA DI IASI	Consigliere	
Dott.BIAGIO VIRGILIO	Consigliere	Cron. 2586
Dott. MARIO CIGNA	Consigliere	Rep.
Dott.ROBERTA CRUCITTI	Consigliere rel.	Ud.13.11.2013

ha pronunciato la seguente:

S E N T E N Z A

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n.12 presso gli Uffici dell'Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende.

-ricorrente-

contro

SVILUPPO IMMOBILIARE EDILIZIA ROMANA s.r.l. e GALIFFO FRANCESCO PAOLO

-intimati-

avverso la sentenza n.46/26/09 della Commissione Tributaria Regionale del Lazio, depositata il 26.3.2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13.11.2013 dal Consigliere Roberta Crucitti;

udito per la ricorrente l'Avv.Alessandro Maddalo;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.Vincenzo Gambardella che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Francesco Paolo Galiffo impugnò, con separati ricorsi, gli avvisi di accertamento, relativi agli anni di imposta 1996 e 1997, notificatigli nella qualità di "responsabile ed amministratore di fatto" della Sviluppo Immobiliare Edilizia s.r.l., essendo nel frattempo deceduto il rappresentante legale.

Detti accertamenti, che rettificavano le dichiarazioni dei redditi 1996 e 1997 e rideterminavano il relativo reddito di impresa, ai fini IRPEF e ILOR con interessi e sanzioni, traevano origine dal processo verbale di constatazione redatto dalla Guardia di Finanza nei confronti della società e facevano seguito alla precedente verifica effettuata nei confronti della Eurobuilding s.r.l., con la quale la Sviluppo Immobiliare Edilizia Romana s.r.l. aveva posto in essere delle operazioni di compravendita immobiliare.

La Commissione Tributaria Provinciale, con distinte sentenze, accoglieva i ricorsi ritenendo che, in effetti, come dedotto da Farncesco Paolo Galiffo che si era dichiarato completamente estraneo alla società, gli avvisi di accertamento erano stati notificati a soggetto non legittimato.

I distinti appelli, proposti dall'Agenzia delle Entrate venivano, previa riunione, rigettati dalla Commissione Tributaria del Lazio con la sentenza

indicata in epigrafe.

In particolare, il Giudice di appello riteneva che non erano state fornite prove sufficienti per potere ritenere Francesco Paolo Galiffo responsabile della pretesa tributaria quale amministratore di fatto della Società, avendo lo stesso, al contrario, provato attraverso la produzione dei certificati camerali, di essere totalmente estraneo alla compagine sociale.

Pertanto, la Commissione Tributaria Regionale dichiarava l'inesistenza della notificazione degli avvisi di accertamento con conseguente decadenza dell'Amministrazione finanziaria dall'azione di accertamento ex art.49 d.p.r. 26.10.1972 n.634.

Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi, l'Agenzia delle Entrate.

Francesco Paolo Galiffo e la Sviluppo Immobiliare s.r.l.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.Con il primo motivo la ricorrente -riportando integralmente il contenuto dell'atto di appello con il quale: a)si indicavano i vari amministratori, succedutisi durante gli anni, dal momento della produzione dei redditi alla notifica degli avvisi di accertamento), b)si documentava la rituale notificazione degli stessi avvisi e c) si ribadiva il ruolo di amministratore di fatto svolto da Francesco Paolo Galiffo (quale emergente tra l'altro dalle dichiarazioni rese dall'amministratore formalmente in carica)- deduce, ai sensi dell'art.360 n.5 c.p.c., come la Commissione Tributaria Regionale, nel limitarsi a motivare sul punto che "l'Ufficio a sostegno delle proprie ragioni ha prodotto esclusivamente le risultanze dell'anagrafe tributaria, che non evidenziano in alcun modo il coinvolgimento del contribuente come responsabile nell'amministrazione della Sviluppo Immobiliare Edilizia Romana s.r.l.", abbia del tutto omesso di valutare gli elementi

ritualmente offerti che avrebbero consentito di rilevare il ruolo di amministratore di fatto ricoperto dal Galiffo con diversa decisione rispetto a quella assunta.

1.1. Il motivo è fondato. Per costante orientamento di questa Corte ai fini della corretta individuazione dell'amministratore di fatto è sufficiente l'accertamento dell'avvenuto inserimento nella gestione dell'impresa, desumibile dalle direttive impartite e dal condizionamento delle scelte operative della società (cfr.Cass n.28819/2008; id.6719/2008; n.99/9795, n.99/1925).

Nel caso in esame, la Commissione Tributaria Regionale nel motivare sul punto che *l'Ufficio, a sostegno delle proprie ragioni ha prodotto esclusivamente le risultanze dell'anagrafe tributaria che non evidenziavano in alcun modo il coinvolgimento del contribuente come responsabile nell'amministrazione della Sviluppo Immobiliare Edilizia Romana s.r.l. o titolare di qualsivoglia carica sociale"* ha omesso di valutare tutti gli elementi fattuali portati dall'Ufficio (che per la loro decisività ai fini della qualificazione del Galiffo, quale amministratore di fatto, avrebbero potuto condurre ad una diversa soluzione della controversia) tra i quali, tra gli altri, la dichiarazione resa dall'amministratore unico della Società,tale Paladini, il quale, oltre al fatto di essere stato nominato su proposta dello stesso Galiffo, aveva affermato di non essersi mai occupato di fatto della società e delle scritture contabili e di avere fatto riferimento per ogni successivo fatto gestionale al Galiffo che *si comportava come proprietario della società.*

2.Con il secondo motivo, rubricato violazione degli artt.78 e 145 c.p.c. e 60 d.p.r. n.600/1973 in relazione all'art.360 n.3 c.p.c., la ricorrente - qualora si ritenesse che la Commissione Tributaria Regionale avesse inteso affermare che per notificare un

atto impositivo a una società di capitali cui sia venuto a mancare il rappresentante legale, fosse necessario esperire il procedimento di cui all'art.78 c.p.c. anche nell'ipotesi in cui, come nella specie, esista un amministratore di fatto- deduce la violazione della normativa indicata attesa la piena equiparabilità dell'amministratore di fatto a quello formale.

2.1 Il motivo è inammissibile siccome avanzato nei confronti di un passo argomentativo della motivazione privo di alcun contenuto decisorio.

3.Con il terzo motivo di ricorso si denuncia la sentenza impugnata di omessa motivazione su un fatto decisivo per la controversia ai sensi dell'art.360 n.5 c.p.c. In particolare, la ricorrente deduce come la Commissione Tributaria Regionale abbia del tutto omesso di valutare la circostanza, rilevata nell'atto di appello, secondo cui gli avvisi erano stati notificati alla società, nella persona del legale rappresentante deceduto presso la sede sociale (ove la società non era più esistente) ed al domicilio di questo ultimo e che, constatatane l'irreperibilità, la notificazione era stata ripetuta ai sensi dell'art.60 d.p.r. n.600/1973 e 140 c.p.c.

4.Con il quarto motivo, avanzato in subordine, si deduce, ai sensi dell'art.360 n.4 c.p.c., la violazione degli artt.81 e 100 c.p.c. Secondo la prospettazione difensiva la Commissione Tributaria Regionale, una volta accertata l'insussistenza in capo a Francesco Paolo Galiffo della qualità di amministratore di fatto avrebbe dovuto, conseguenzialmente, dichiarare l'inammissibilità dei ricorsi introduttivi proposti da soggetto (il Galiffo) che non aveva un interesse personale e non poteva agire a tutela della Società.

5.Con il quinto motivo si censura di illogicità e contraddittorietà il passo della sentenza con cui la Commissione Tributaria laziale, nell'esaminare il merito dell'accertamento, ha dichiarato che l'Amministrazione Finanziaria era incorsa nei

confronti del sig.Galiffo nella decadenza dell'azione di accertamento a norma dell'art.49 d.p.r. 26.10.1972 n.634.

In particolare, la ricorrente deduce come la Commissione Tributaria Regionale abbia, del tutto contraddittoriamente, affermato la decadenza nei confronti del Galiffo laddove l'accertamento riguardava la società ed abbia, con ulteriore illogicità, fatto riferimento all'accertamento in materia di valore degli immobili ai fini dell'imposta di registro del tutto estranea alla fattispecie.

Detti ulteriori motivi, ad eccezione del quarto (che, avanzato in subordine al terzo, rimane assorbito dall'accoglimento di questo) sono fondati.

Come correttamente dedotto in ricorso la Commissione Tributaria Regionale, nel motivare l'inesistenza della notificazione esclusivamente perché effettuata nei confronti di soggetto estraneo alla società, ha del tutto omesso di motivare in ordine alla ritualità della notificazione (dedotta dalla ricorrente come effettuata ai sensi dell'art.60 d.p.r. n.600/73 e dell'art.140 c.p.c. nei confronti della società) cosiccome del tutto illogica appare la motivazione dell'ulteriore capo di sentenza in cui si afferma la decadenza dell'Ufficio nei confronti di Francesco Paolo Galiffo (peraltro, con riferimento ad una normativa del tutto estranea alla res litigiosa) allorquando è incontestato che gli avvisi di accertamento erano stati emessi nei confronti della Società.

In conclusione, in accoglimento di tutti i motivi di ricorso, ad eccezione del quarto assorbito, la sentenza impugnata va cassata con rinvio ad altra Sezione della Commissione Tributaria Regionale del Lazio la quale provvederà anche al regolamento delle spese processuali.

PQM

La Corte, in accoglimento del ricorso, cassa la

sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, a diversa Sezione della Commissione Tributaria del Lazio.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 13.11.2013.

Il Presidente

Il Consigliere estensore

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
IL 5

Il Funzionario Giudiziario